



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 47

Riunione del 30 gennaio 2019

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni – Componente

**38.18.19 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
SCAFFIDI DIEGO n.q. Presidente della ASD Visette Volley
ASD VISETTE VOLLEY n.p. del Presidente p.t.**

Con atto di deferimento relativo al procedimento 30/2018/2019 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **Sig. SCAFFIDI Diego:** *"n.q. di Presidente pro-tempore della A.S.D. Visette Volley, la violazione degli artt. 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 24, 25, 26 e 28 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI e della normativa della Guida Pratica vigente delle Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica 2018/19 per aver il sodalizio A.S.D. Visette Volley proceduto al rinnovo del vincolo tesserativo annuale per la stagione sportiva 2018/19 dell'atleta Stocco Giorgia senza essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva dell'anzidetta atleta in quanto il sodalizio ha attestato la validità del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva con decorrenza dal 02.11.2017 senza che la predetta atleta si sia mai sottoposta a detta visita medica, come da atto della conclusione delle indagini del 27 novembre 2018 ritualmente notificato Pallavolo Belluno Asd";*
- **A.S.D. Visette Volley:** *"in persona del Presidente pro-tempore, la violazione degli artt. 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 2, 21, 24, 25, 26 e 28 R.A.T., 74 e 76 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI e*



della normativa della Guida Pratica vigente delle Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica 2018/19 per aver il sodalizio A.S.D. Visette Volley proceduto al rinnovo del vincolo tesserativo annuale per la stagione sportiva 2018/19 dell'atleta Stocco Giorgia senza essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva dell'anzidetta atleta in quanto il sodalizio ha attestato la validità del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva con decorrenza dal 2.11.2017 senza che la predetta atleta si sia mai sottoposta a detta visita medica, come da atto della conclusione delle indagini del 27 novembre 2018 ritualmente notificato”

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 30 Gennaio 2019 dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, nessuno era presente per gli incolpati. il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti degli incolpati;
- Preso atto delle memorie difensive inoltrate dagli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto del 16.10.2018 a mezzo del quale il Sig. Giovanni Stocco, nella qualità di esercente la potestà genitoriale, lamentava che la figlia minore Giorgia Stocco era stata tesserata dal sodalizio A.S.D. Visette Volley per la stagione sportiva 2018/19 senza essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva dell'anzidetta atleta, allegando il certificato del 03.11.2016 con scadenza di validità al 02.11.2017.

La Procura Federale, pertanto, acquisiva i predetti documenti e riteneva documentalmente provati gli elementi di colpevolezza a carico degli odierni incolpati.

Gli incolpati facevano pervenire memorie nelle quali ammettevano sostanzialmente le suddette circostanze adducendo, nel contempo, motivazioni che non venivano ritenute idonee dalla Procura Federale a superare gli addebiti mossi nei confronti degli stessi.



La Procura medesima, ritenendo esaurita la fase istruttoria, previa trasmissione della rituale comunicazione di conclusione delle indagini, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le memorie inoltrate dagli incolpati, ritiene che le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento siano documentalmente provate e che la condotta contestata, sostanzialmente ammessa dagli incolpati, sia stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento.

Risulta provato, infatti, che il Presidente del sodalizio A.S.D. Visette Volley abbia provveduto a rinnovare il tesseramento annuale dell'atleta minore Giorgia Stocco, per la stagione sportiva 2018/19, avvalendosi di un certificato scaduto alla data del 02.11.2017 come da copia allegata all'esposto presente agli atti.

La mancata acquisizione del certificato medico da parte del sodalizio incolpato, prima del tesseramento, per la stagione 2018/2019, comporta la violazione delle norme contestate.

Infatti, a prescindere dalla volontà degli odierni incolpati di voler far sottoporre l'atleta alla visita medica, non possono essere condivisibili le deduzioni svolte dagli stessi nelle memorie depositate, allorché viene affermata una erronea decorrenza del certificato medico relativo alla suddetta atleta dalla data del 02.11.2017 che risulta essere, al contrario, la data di scadenza dello stesso.

Tale circostanza integra gravi profili di responsabilità a carico del sodalizio e del suo Presidente, il quale, sulla base della normativa federale, aveva il preciso obbligo ed onere di non tesserare l'atleta in mancanza di idonea certificazione.

A mente dell'art. 21, comma 2, del RAT Fipav: *"il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)".*

Il legale rappresentante dell'associato, quindi, è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva dell'atleta ed è, nel contempo, garante nei confronti degli organi federali di tale acquisizione, tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati).



Il Tribunale, pertanto, ritenendo sussistente la violazione della normativa federale a carico degli odierni incolpati delibera di infliggere a carico degli stessi le sanzioni disciplinari così come vengono determinate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del Sig. SCAFFIDI Diego nella qualità di Presidente p.t. della A.S.D. Visette Volley la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre). Delibera altresì di infliggere a carico del sodalizio A.S.D. Visette Volley in persona del Presidente p.t. la sanzione della multa di €. 300,00 (trecento/00).

IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affisso in data 7 febbraio 2019